

**Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.
Poursuite et Faillite.**

**I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER**

**ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES**

18. Sentenza 19 febbraio 1946 nella causa Polli.

Applicabilità dell'art. 93 LEF al raccolto d'un vigneto ?

Anwendbarkeit des Art. 93 SchKG auf den Ertrag eines Wein-
berges ?

Application de l'art. 93 LP au produit d'une vigne ?

Ritenuto in fatto :

A. — Il 4 settembre 1945, il Giudice di pace del Circolo del Ceresio sequestrava in odio di Maria Polli il « raccolto dell' uva dell' azienda agricola in usufrutto od affitto della debitrice sita a Brusino-Arsizio ... sino a concorrenza dell' ammontare del credito » di 153 fr. 45 a favore della Cassa cantonale di compensazione a Bellinzona, creditrice procedente.

Maria Polli insorgeva contro un siffatto sequestro, chiedendo che il raccolto dell' uva fosse dichiarato impignorabile a' sensi dell' art. 93 LEF, perchè costituisce il suo unico cospite d'entrata che ammonta a 1000 fr. all'anno ed è quindi di molto inferiore al minimo vitale.

L'undici gennaio 1946, l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva il reclamo.

B. — Tempestivamente l'escussa ha deferito questa decisione alla Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, riconfermandosi nella sua domanda.

Considerando in diritto :

Secondo il verbale di sequestro, una parte del raccolto proviene da terreni presi in affitto e non può quindi beneficiare dell'art. 93 LEF, il quale non è applicabile a redditi di tal genere.

Non occorre tuttavia indagare quale sia esattamente questa parte pignorabile integralmente, poichè anche se l'intero raccolto provenisse da terreni in usufrutto, al cui reddito l'art. 93 LEF è invece applicabile in via di massima, il ricorso apparirebbe pur sempre infondato.

Il raccolto dell'uva dipende in larga misura dalla lavorazione del vigneto; è notorio che la vite prospera soltanto a prezzo di cure speciali e assidue. Il raccolto dell'uva, in quanto è dovuto al fattore lavoro, è pignorabile senza restrizione, purchè vada al proprietario o all'usufruttuario del vigneto e non spetti, quale salario in natura, ad un terzo in virtù d'un contratto di lavoro.

La ricorrente ammette che nel fattispecie il valore annuo dell'intero raccolto dell'uva è di 1000 fr. La parte di questa somma che rappresenta l'equivalente del lavoro prestato dev'essere sicuramente valutata ad oltre un quinto. Anche nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente, questa parte, che è pignorabile senza restrizione, supera quindi il credito in escussione, compresi gli interessi e le spese.

La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia :

Il ricorso è respinto.

19. Entscheid vom 20. August 1946

i. S. St. Gallische Kantonalbank.

Nicht zu den Kosten der Pfandverwaltung (262² SchKG) gehören die Kollokationsprozesskosten der Masse betreffend eine Hypothek (hier die letzte). Unzulässig, diese Kosten vorweg dem auf vorgehende Pfandforderungen entfallenden Pfanderlös zu entnehmen; unzulässig, für sie in den Steigerungsbedingungen Barzahlung auf Rechnung des Preises (46¹ VZG) zu verlangen.

Les frais du procès en contestation de l'état de collocation soutenu par la masse au sujet d'une hypothèque (en l'espèce, en dernier rang) ne rentrent pas dans les frais de l'administration du gage (art. 262 al. 2 LP). Il n'est pas permis de prélever ces frais sur le produit de la réalisation afférent aux créances hypothécaires de rang antérieur non plus que de stipuler dans les conditions de vente qu'ils devront être payés en espèce à tant moins sur le prix (art. 46 al. 1 ORI).

Le spese della causa di contestazione della graduatoria sostenuta dalla massa a motivo d'un'ipoteca (nel fattispecie di ultimo grado) non fanno parte delle spese di amministrazione del pegno (art. 262 cp. 2 LEF). Non è lecito prelevare queste spese sul ricavato della realizzazione che spetta ai crediti ipotecari di grado anteriore o stabilire nelle condizioni d'incanto ch'esse dovranno essere pagate a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione (art. 46 cp. 1 RRF).

A. — In dem vom Konkursamte Thun verwalteten Konkurs der Rosalie Gurtner in Steffisburg bewilligte die bernische Aufsichtsbehörde am 19. März 1946 in Anwendung von Art. 128 Abs. 2 VZG die Verwertung einer Liegenschaft in Jonschwil, Kanton St. Gallen, während der vom Gläubiger der IV. (letzten) Hypothek gegen die Masse angehobene Kollokationsprozess bis auf weiteres eingestellt ist. Das Bundesgericht wies den gegen diese Bewilligung gerichteten Rekurs der Schuldnerin am 5. April 1946 ab (BGE 72 III 27). Die kantonale Aufsichtsbehörde hatte das Konkursamt Thun angewiesen, in den Steigerungsbedingungen « ausgewiesene Sicherheit in bar » für die der Masse allenfalls erwachsenden Kosten des Kollokationsprozesses zu verlangen. Auf Veranlassung des Konkursamtes Thun nahm dasjenige von Untertoggenburg in die Steigerungsbedingungen folgende Ziff. 18 auf: « Zu den... auf Abrechnung an der Kaufsumme bar zu